NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 23 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Una nave a propulsione meccanica che in base alle presenti norme deve lasciare libera la rotta ad un'altra nave, nell'avvicinarsi ad essa deve diminuire, se e' necessario, la propria velocita' o fermare le macchine ovvero fare marcia indietro.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-23-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it